

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

GABINETTO

MBAC-UDCM
GABINETTO
0024304-19/12/2008
Cl. 13.00.00/166


Al Segretario generale

SEDE

OGGETTO: Convenzione tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro della difesa in materia di demolizione di opere abusive.

Si trasmette, con preghiera di assicurarne la diffusione, copia della convenzione sottoscritta, ai sensi dell'articolo 167, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dal Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro della difesa in data 10 dicembre 2008, con la quale sono state disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa per il sostegno a questo Ministero per la demolizione di opere abusive, nonché la programmazione annuale degli interventi e la quantificazione preventiva e successiva dei relativi oneri.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI SEGRETARIATO GENERALE
24 DIC. 2008
Prot. N° 14270
Class. 04.01.04/11

IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO
Dott. Mario Guarany

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*» (di seguito denominato Codice) e, in particolare, l'articolo 167, che disciplina l'irrogazione delle sanzioni dell'ordine di rimessione in pristino o del versamento di indennità pecuniaria in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del Codice medesimo;

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «*Norme per l'istituzione del servizio militare professionale*» e, in particolare, l'articolo 1, concernente i compiti delle Forze armate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*» e, in particolare, l'articolo 41, inerente alla demolizione di opere abusive;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «*Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali*»;

VISTO l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente il contenimento della spesa per commissioni, comitati e altri organismi e l'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture;

CONSIDERATO che il predetto articolo 167, comma 1, del Codice, dispone che, in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte Terza inerente ai beni paesaggistici «*il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese*» e quindi a ricostituire il bene paesaggistico oggetto dell'intervento abusivo;

CONSIDERATO che il successivo comma 3 del medesimo articolo 167 attribuisce al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici competente per territorio il potere di procedere alla demolizione delle opere eseguite abusivamente sui beni paesaggistici, qualora il trasgressore non abbia provveduto e l'autorità amministrativa preposta alla tutela non abbia attivato il procedimento d'ufficio, ovvero la stessa autorità abbia fatto richiesta al Direttore regionale di attivare il procedimento di demolizione;



RILEVATO che il medesimo comma 3 dell'articolo 167, rinviando all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevede altresì la possibilità di stipulare una convenzione fra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, affinché i Direttori regionali utilizzino le strutture tecnico-operative del Ministero della difesa per procedere alla demolizione delle opere abusive;

CONSIDERATE le risultanze dell'attività del gruppo di lavoro costituito dal Ministro per i beni e le attività culturali con decreto del 26 giugno 2008 per l'elaborazione dello schema di convenzione di cui al succitato articolo 167;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni:

a) per *opera abusiva* si intende qualsiasi immobile, manufatto, volume edilizio o parte di essi che sia oggetto di un ordine di rimessione in pristino, ai sensi dell'articolo 167 del Codice, per il quale non sia stato emesso provvedimento sospensivo da parte dell'Autorità giudiziaria, o che comunque sia stato realizzato secondo almeno una delle seguenti modalità illecite:


- 1) in assenza di autorizzazione paesaggistica, ovvero in difformità della stessa;
- 2) in violazione di obblighi e ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del Codice;
- 3) in violazione delle norme contenute nei piani territoriali paesistici adottati o approvati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, o del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero contenute nei piani paesaggistici adottati o approvati ai sensi del Codice;

b) per *demolizione di opera abusiva* si intende l'attività diretta all'abbattimento totale o parziale degli immobili, dei manufatti, dei volumi edilizi, o di parte di essi, indicati alla lettera a), con esclusione di ogni attività estranea alle competenze tecniche della struttura operativa del Ministero della difesa;

c) per *rimessione in pristino dello stato dei luoghi* si intende l'attività diretta al ripristino delle condizioni preesistenti all'esecuzione dell'opera abusiva, a cura e spese del trasgressore.

Articolo 2 (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina, per il caso in cui i normali adempimenti previsti dall'articolo 167 del Codice e dall'articolo 41 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non consentano l'affidamento, le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa per il sostegno al Ministero per i beni e le attività culturali per la demolizione di opere abusive, nonché la programmazione annuale degli interventi e la quantificazione preventiva e successiva dei relativi oneri.



Articolo 3
(Strutture e competenze)

1. Gli organi competenti del Ministero per i beni e le attività culturali per l'applicazione della presente convenzione sono:
 - a) la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea (di seguito "Direzione generale"), con funzioni di coordinamento;
 - b) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
 - c) le Soprintendenze competenti in materia di paesaggio, secondo le rispettive suddivisioni territoriali.
2. Gli organi competenti del Ministero della difesa sono quelli indicati ai successivi articoli 4 e 5 e le strutture tecnico-operative del Genio militare, individuate volta per volta, in possesso delle competenze, delle capacità tecniche ed operative e delle risorse umane e strumentali adeguate alla esecuzione degli interventi di demolizione, fatte salve le primarie esigenze della difesa nazionale.

Articolo 4
(Comitato tecnico di valutazione)

1. E' istituito il Comitato tecnico di valutazione degli interventi di demolizione disciplinati dal presente atto, di seguito denominato Comitato. Il Comitato ha sede in Roma, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ed è composto:
 - a) per il Ministero per i beni e le attività culturali, da:
 - un rappresentante dell'Ufficio di Gabinetto;
 - due Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici;
 - il dirigente del Servizio III della Direzione generale;
 - un funzionario tecnico della Direzione generale;
 - b) per il Ministero della Difesa:
 - un rappresentante dell'Ufficio di Gabinetto;
 - un rappresentante dello Stato maggiore della difesa;
 - un rappresentante del Comando operativo di vertice interforze (di seguito COI);
 - un rappresentante dello Stato maggiore dell'Esercito - III Reparto;
 - un rappresentante della Direzione generale dei lavori e del demanio (di seguito Geniodife).
2. Ai membri del Comitato non spettano emolumenti.
3. Il Comitato provvede:
 - a) alla definizione degli indirizzi dell'attività oggetto della convenzione, comprensivi di indicazioni relative agli obiettivi, che saranno oggetto di apposite direttive da emanarsi a cura delle amministrazioni interessate verso i rispettivi organi competenti;
 - b) allo svolgimento della procedura di accertamento preliminare, di cui al seguente articolo 5;
 - c) alla programmazione annuale degli interventi, previa valutazione complessiva definitiva sulla fattibilità degli stessi.



Articolo 5
(Procedura di accertamento preliminare)

1. I Direttori regionali, coerentemente con le direttive ricevute di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), predispongono semestralmente l'elenco delle opere abusive insistenti sul territorio della regione di competenza, per le quali l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non abbia provveduto d'ufficio nonostante la diffida di cui all'articolo 167, comma 3, del Codice.

2. L'elenco è redatto secondo un ordine di priorità e corredato di una relazione illustrativa e della documentazione - comprendente la valutazione del Comando militare competente per territorio, il quale si pronuncia sul merito della demolizione entro 30 giorni di tempo dalla richiesta - nonché della perizia di spesa e della richiesta di demolizione delle opere abusive. L'elenco, con la relativa documentazione, è inoltrato alla Direzione generale ed al Comitato.

3. Il Comitato procede:

a) alla valutazione degli elenchi, richiedendo, ove del caso, le opportune verifiche dell'effettivo stato dei luoghi;

b) all'espressione del parere di fattibilità di massima sulle richieste di demolizione inoltrate dai Direttori regionali;

c) alla verifica della sostenibilità finanziaria degli interventi di demolizione da effettuarsi;

d) alla conseguente definizione dei criteri per la programmazione annuale degli interventi di demolizione.

4. La Direzione generale provvede alla diffusione delle predette valutazioni e dei predetti criteri presso i Direttori regionali richiedenti. Lo Stato maggiore della difesa provvede alla diffusione delle predette valutazioni e dei predetti criteri agli organi competenti della Difesa (COI, Stato maggiore dell'Esercito, Geniodife).
5. Sulla base delle predette valutazioni e dei predetti criteri, i Direttori regionali concordano con il Comando delle Forze Operative di Difesa (di seguito FOD) competente¹, lo studio di fattibilità specifica di ciascun intervento di demolizione, contenente le modalità e i tempi di esecuzione, nonché i relativi costi, informando per conoscenza la Soprintendenza territorialmente competente, nonché la Direzione generale.

6. Lo studio di fattibilità specifica dell'intervento è comunicato al Direttore regionale, al Comitato e alla Direzione generale entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Nello studio sono definite anche le eventuali attività che non possono essere eseguite dal Genio militare e che saranno affidate a terzi a cura della Direzione generale.

7. Ferma restando l'imputazione al soggetto responsabile dell'illecito, o al proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile abusivo, degli obblighi e delle responsabilità di legge in ordine alla caratterizzazione e alla gestione dei rifiuti derivanti dall'eseguita demolizione, gli interventi sostitutivi che si rendessero necessari sono curati dalla Direzione regionale.



¹ Il 1° C.do delle Forze Operative di Difesa (FOD) ha giurisdizione per le Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Lombardia, Emilia - Romagna, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia;

Il 2° C.do FOD sulle rimanenti regioni amministrative (Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia).

Articolo 6

(Programma annuale degli interventi e procedura per l'utilizzazione delle unità tecnico-operative del Ministero della difesa)

1. Il Comitato, accertata la fattibilità complessiva definitiva degli interventi, coerentemente agli indirizzi e alle direttive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e ai criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), delibera il programma annuale delle demolizioni.
2. Il FOD designato affida a una unità del Genio militare l'effettuazione dell'intervento, esclusi la bonifica del territorio e il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora nell'area oggetto dell'intervento siano presenti beni culturali, all'esecuzione dell'intervento sono presenti funzionari designati dalla Soprintendenza competente, al fine di garantire che la demolizione avvenga senza pregiudizio dei beni tutelati.
3. Al termine delle attività, l'unità del Genio militare comunica l'avvenuta esecuzione della demolizione al FOD competente che provvede a informare la Direzione regionale, la quale, verificata la conformità dell'intervento alla richiesta, rilascia apposita dichiarazione all'Unità del Genio militare e ne dà comunicazione al Comitato, alla Direzione generale e, ove del caso, all'Autorità giudiziaria competente.
4. Il Direttore regionale informa altresì dell'avvenuta demolizione l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica, affinché provveda all'adozione degli atti necessari alla caratterizzazione e alla gestione dei rifiuti, nonché all'esecuzione della bonifica del terreno ed al ripristino dello stato dei luoghi a cura e a spese del soggetto responsabile dell'illecito, o del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile abusivo. Lo studio di fattibilità del singolo intervento può prevedere che le attività di trasporto a discarica siano eseguite in tutto o in parte con mezzi del Genio militare, fermo restando che tutte le incombenze sostitutive del soggetto responsabile dell'abuso in materia di classificazione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti competono alla Direzione regionale.

Articolo 7


(Ordine e sicurezza pubblica)

1. Il Prefetto, competente per territorio, preventivamente interessato dal Direttore regionale, definisce con proprio decreto le misure necessarie per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica durante l'intervento del Genio militare in ogni sua fase, sia per le attività ricognitive preliminari, sia per l'attività di demolizione.

Articolo 8

(Oneri finanziari)

1. Tutti gli oneri finanziari, diretti e indiretti, derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Gli oneri diretti sostenuti per l'esecuzione degli interventi vengono anticipati, qualora non possano provvedere direttamente le Direzioni regionali, dal Genio militare e rimborsati dai competenti organi amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali, previa presentazione della relativa documentazione di spesa.
3. Resta salva l'applicazione dell'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.




Articolo 9
(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha validità triennale ed è tacitamente rinnovata, per un periodo equivalente, ove una delle Parti non dichiari espressamente la propria volontà di recedere.

Roma, li 10 dicembre 2008

IL MINISTRO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI

Sandro Bondi



IL MINISTRO DELLA DIFESA

Ignazio La Russa

